

Veicoli storici

Regione Lombardia

Riduzioni ed esenzioni per veicoli ultraventennali

In Lombardia fino al 31 dicembre 2014 gli autoveicoli ed i motoveicoli **ultraventennali, ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone** (con totale esclusione dei veicoli adibiti ad uso professionale, vale a dire quelli utilizzati nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni) ed in regola con la normativa in materia di emissioni dei gas di scarico, erano soggetti al pagamento della **tassa automobilistica regionale di circolazione**, in misura fissa:

30,00 euro per le autovetture

20,00 euro per i motoveicoli

Riduzioni ed esenzioni per veicoli iscritti nei registri storici

Gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico, iscritti nei registri Automotoclub Club Storico Italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Federazione Motociclistica Italiana (FMI), sono totalmente esenti dal pagamento della tassa automobilistica (di proprietà o di circolazione), **purché il proprietario sia in regola con il rinnovo annuale dell'iscrizione.**

Disposizioni dal 1° gennaio 2015

La "legge di stabilità 2015" (L. 23 dicembre 2014, n. 190) è intervenuta con una norma ad hoc a modificare la disciplina delle tasse automobilistiche, con l'effetto di rimozione della disciplina dell'agevolazione fiscale per i veicoli ultraventennali.

Pertanto tutti i veicoli ultraventennali, di età compresa tra i 20 e i 29 anni, dal 1° gennaio 2015 sono gravati dalla tassa automobilistica di proprietà. Solo i veicoli ultratrentennali continuano ad essere assoggettati alla tassa di circolazione, nella misura fissa di 30 euro per gli autoveicoli e di 20 euro per i motoveicoli.

Sono sottratti a questo nuovo assetto tributario gli autoveicoli e i motoveicoli storici "iscritti nei registri" che continuano ad usufruire dell'esenzione e, dunque, non pagano alcuna tassa automobilistica (né di proprietà né di circolazione).

Tale disciplina regionale, infatti, prevista dal comma 4, art. 48 della Lr. 10/2003, non risulta incisa dalle nuove disposizioni statali.

Per agevolare la **regolarizzazione del pagamento del bollo auto per l'anno 2015** dovuto per gli autoveicoli e i motoveicoli ultraventennali, non adibiti ad uso professionale e non iscritti nei registri storici, Regione Lombardia ha disposto che non si applicheranno sanzioni e interessi in caso di pagamenti "tardivi" della tassa automobilistica con decorrenza nell'anno 2015, purché i pagamenti siano effettuati entro il 31 dicembre 2015.

Inoltre se tali veicoli saranno rottamati entro l'anno, la tassa automobilistica non dovrà essere pagata.

Sono parimenti esonerati dal pagamento del bollo 2015 i seguenti veicoli:

a) veicoli ultraventennali che alla data del 31 dicembre 2015 risultino iscritti nei citati registri storici;

b) veicoli ultraventennali, per i quali i proprietari non sono più in grado di dimostrare, attraverso documentazione di data certa, eventi estintivi, passaggi di proprietà, ecc., ma abbiano provveduto a registrare la relativa formalità presso il Pubblico Registro Automobilistico, in regime di dichiarazione sostitutiva, entro il 31 dicembre 2015.